

# **COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO**

## **PROVINCIA DI UDINE**

### **PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2025**

L'Organo di Revisione del Comune di San Giorgio di Nogaro, nella persona della d.ssa Sette Micaela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma lettera b) del D. Lgs. 267/2000,  
**VISTO**

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) recante "Funzioni dell'organo di revisione";
- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che prescrive che le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce all' Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la delibera della Corte dei Conti del Veneto n. 263/2016/PAR che attribuisce al provvedimento di costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa la natura di atto formale unilaterale di competenza dirigenziale, trattandosi di atto proprio di natura gestionale, e sancisce che il medesimo provvedimento è sottoposto a certificazione dell'Organo di Revisione;
- l'art. 19 della L.R. 18/2015, come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 20 del 06.11.2020, che prevede tra gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli V.G. che gli enti debbano assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;
- l'art. 22 della L.R. 18/2015, il cui testo novellato dispone che gli enti locali della Regione Friuli V.G. devono assicurare la sostenibilità della spesa complessiva di personale mantenendola entro un valore soglia attualmente stabilito dalla delibera della Giunta Regionale n. 1994 del 23.12.2021;
- il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Unico della Regione Friuli V.G. per il triennio normativo ed economico 2019-2021 sottoscritto in data 19.07.2023;
- l'art. 45 del CCRL 2019-2021 che aggiorna a decorrere dal 1° gennaio 2023 la disciplina relativa alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e che disapplica e sostituisce il corrispondente art. 32 del CCRL 2016-2018;
- il comma 10 dell'art. 45 del CCRL 2019-2021 che conferma l'imputazione a bilancio dell'Ente delle voci stipendiali diverse dalle risorse stabili e variabili, ivi compreso il lavoro straordinario, stabilendo che la quantificazione di tali somme, calcolate in base alle norme legislative e contrattuali vigenti, è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigenti
- la proposta di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, gli allegati prospetti e la Determinazione n. 519 del 14.08.2025;

## RILEVATO

- che pertanto per le voci stipendiali di cui al punto precedente non opera più il limite del 2016 previsto dall'art. 32, comma 7, del CCRL 2016-2018;
- che è inoltre disapplicato il limite al lavoro straordinario imposto dall'art. 17, comma 8, del CCRL 01.08.2002;
- che l'art. 45 del CCRL 2019-2021 non richiede più la specifica certificazione dell'Organo di Revisione dell'ente prevista dall'abrogato art. 32 del CCRL 2016-2018;

## ESAMINATO

- 1) l'allegato alla proposta di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa che prevede il fondo risorse decentrate nella misura di

**Totale Fondo € 126.913,43**

- risorse stabili € 55.983,43
  - risorse variabili € 70.930,00 di cui € 43.570,00 per incremento da disposizioni normative e precisamente per gli incentivi tecnici e per trasferimenti per elezioni.
- 2) la proposta di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa relativo alla determinazione delle voci previste come segue:  
Lavoro straordinario € 10.000,00.

## VERIFICATO

- che l'impegno di spesa sopra riportato trova copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno 2025;
- che la spesa di personale per l'anno 2025 rientra nei limiti previsti dall'art. 22 della L.R. 18/2015;

## PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile;

## RACCOMANDA

- che ove intervenissero eventuali mutamenti legislativi o dovessero presentarsi situazioni che imponessero la necessità di revisionare quanto eventualmente costituito dovrà essere cura dell'Ente procedere a rideterminare già in corso d'anno il fondo per il salario accessorio;

## ESPRIME

- il giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile alla determinazione in esame con le previsioni di bilancio e le norme in materia di contenimento della spesa di personale;
- il parere favorevole alla proposta di costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2025.

Latisana, 18.08.2025

IL REVISORE DEI CONTI  
f.to dott.ssa Sette Micaela

Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 20-21 del D.lgs. 82/2005